

STATUTO

**CONSORZIO ARCHIMEDE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN
SIGLA CONSORZIO
ARCHIMEDE SOC.
COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA ANDREA
DRAGONI 72
Numero REA: FO - 257521
Codice fiscale: 02322480407
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N° 22938

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituito un Consorzio fra cooperative con la denominazione di "Consorzio Archimede - Società Cooperativa sociale", in sigla "Consorzio Archimede Soc. Coop. sociale" ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche, nonchè ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede ed il registro delle imprese presso il quale il consorzio è registrato, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 2

Il Consorzio ha sede nel Comune di Forlì, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro

	delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni	
	di attuazione del codice civile.	
	Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede so-	
	ciale nel territorio del Comune sopra indicato, nonchè di i-	
	stituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali	
	succursali, agenzie, filiali, nonchè istituire o sopprimere,	
	sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, queste ultime	
	previa delibera dell'assemblea dei soci.	
	Su deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può trasferire	
	la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra	
	indicato.	
	ART. 3	
	Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata ed il	
	Consorzio anticipatamente sciolto con deliberazione dell'As-	
	semblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutua-	
	lità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonchè	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	le migliori condizioni economiche professionali e di servizi	
	9	

	a favore delle imprese dei soci.	
	Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano. Perciò il Consorzio	
	può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli or-	
	ganismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella	
	cui giurisdizione ha la propria Sede sociale, nonchè alle al-	
	tre associazioni di riferimento.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con il Consorzio, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra il Consorzio ed i soci, quando non costitui-	
	scono parte integrante dell'atto costitutivo, sono stabiliti	
	da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del	
	Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assem-	
	blea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modi-	
	fiche statutarie.	
	In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore	
	di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a	
	cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene e-	
	esercitata dal Consorzio e dall'Associazione di rappresentan-	
	za, nell'ambito della legge in materia, dello Statuto sociale	
	e dei regolamenti interni.	
	10	

ART. 5		
	Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Il Consorzio, con riferimento ai requisiti economici e pro-	
	fessionali e agli interessi dei soci cooperatori, ha per og-	
	getto:	
	A) La disciplina e il coordinamento delle attività dei con-	
	sorziati relative alla concessione del servizio di gestione	
	della casa di riposo Orsi Mangelli di Forlì, nonché alla ge-	
	stione di altre strutture socio-sanitarie residenziali o se-	
	miresidenziali;	
	B) Partecipare a gare od affidamenti di appalti o concessioni	
	in genere aventi ad oggetto la gestione di servizi socio-as-	
	sistenziali e socio-sanitari, la gestione di Case residenza	
	per anziani, Case di riposo, Centri Diurni, comunque denomi-	
	nati, ovvero la prestazione di qualsiasi servizio necessario	
	alla gestione delle stesse attività;	
	C) Assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da	
	Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico, nonché	
	da qualsiasi committente anche privato l'appalto di servizi	
	socio-assistenziali e socio-sanitari e l'esecuzione di opere	
	e forniture di qualsiasi genere da affidare per la relativa	
	esecuzione ai soci; tuttavia, quando particolari esigenze di	
	ordine tecnico produttivo finanziario lo richiedano, ma co-	
	munque sempre in armonia con il fine principale di promozione	
	11	

	e sviluppo delle associate e previa deliberazione per oggetto	
	specifico del proprio consiglio di amministrazione, il Con-	
	sorzio può ricorrere all'esecuzione diretta o tramite terzi.	
	Per la realizzazione di quanto nei punti precedenti il Con-	
	sorzio in nome proprio o, se del caso, a nome dei soci-con-	
	sorziati, ma sempre nel loro interesse e secondo quanto tra	
	essi convenuto, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	fra i quali:	
	1. stipulare e sottoscrivere con la committenza e/o con i	
	terzi tutti i contratti o altrui negozi relativi all'affida-	
	mento di cui ai punti precedenti;	
	2. curare rapporti con committente e le altre amministrazioni	
	ed enti interessati a qualsivoglia attività compresa nello	
	scopo;	
	3. organizzare, coordinare e disciplinare le attività dei	
	consorziati ai fini dell'esecuzione di ogni prestazione com-	
	presa in concessione o negli affidamenti che andrà ad acqui-	
	sire;	
	4. compiere operazioni mobiliari, industriali, commerciali o	
	finanziarie, eseguire depositi e/o concedere o far prestare	
	garanzie in relazione all'affidamento ed all'esecuzione degli	
	interventi, ricevere ed effettuare pagamenti attraverso ogni	
	opportuno mezzo;	
	4 bis. Appaltare lavori immobiliari di costruzione, ristrutturazione	

	turazione, manutenzione di immobili strumentali e complementari, necessari a raggiungere i propri scopi ed oggetto sociale;	
	5. svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica;	
	6. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Il Consorzio potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	Il Consorzio può acquistare quote proprie ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite del 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2545 quinquies del Codice Civile.	
	Il Consorzio potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	13	

	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile.	
	Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	Il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari partecipati-	
	vi privi di diritti di amministrazione e titoli di debito ai	
	sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	Per il concreto funzionamento del Consorzio il Consiglio di	
	amministrazione potrà predisporre regolamenti interni da sot-	
	toporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la pro-	
	pria adesione alla Cooperativa o anche successivamente al-	
	l'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rappor-	
	to mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le cooperative sociali e loro consorzi,	
	in forma cooperativa, costituiti ai sensi della Legge 8 no-	
	14	

9 di 56

	chino un'attività concorrente, a condizione che ne diano co-	
	municazione scritta al Consiglio di Amministrazione.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori,	
	bensi coerenti con lo scopo mutualistico e all'attività eco-	
	nomica svolta.	
	ART. 7	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che	
	dovrà contenere:	
	a. La denominazione sociale, la sede legale, il cognome e no-	
	me delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il	
	codice fiscale, nonchè in allegato la copia dell'atto costi-	
	tutivo e dello statuto vigente, l'estratto della deliberazio-	
	ne di adesione al Consorzio, assunta dall'organo statutaria-	
	mente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza	
	ed integrale accettazione della Statuto e dei Regolamenti del	
	Consorzio;	
	b. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, con riferi-	
	mento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti	
	di cui al precedente art. 6;	
	c. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non	
	inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comun-	
	que non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero ze-	
	ro), nonchè l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo sta-	
	bilato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	16	

	su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	d. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, nonchè di approvare specificamente la	
	clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 46 e 47;	
	e. l'elenco dei componenti delle cariche sociali ed il numero	
	dei soci;	
	f. la copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Regi-	
	stro delle Imprese e di una situazione patrimoniale aggiorna-	
	ta debitamente sottoscritta dal Presidente e dall'Organo di	
	controllo, se nominato.	
	Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere di-	
	chiarati conformi all'originale dal Presidente dell'aspirante	
	socio.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di	
	chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesisten-	
	za delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate,	
	delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata al-	
	l'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel	
	libro dei soci cooperatori solo dopo che da parte del nuovo	
	ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato	
	17	

	versato l'eventuale sovrapprezzo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519,	
	secondo comma, del Codice Civile e, conseguentemente, l'ob-	
	bligo del Consorzio di applicare le disposizioni in materia	
	di società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In	
	tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori,	
	nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la	
	predetta modificazione statutaria.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motiva-	
	re la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato,	
	il quale potrà, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di	
	tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua pros-	
	sima, successiva convocazione.	
	In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad as-	
	sumere, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea,	
	la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto	
	stabilito dall'Assemblea medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio,	
	18	

	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 20;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d. ad accettare la direzione lavori del Consorzio, nonché i	
	contratti tecnici ed amministrativi da esso stipulati nel-	
	l'assunzione degli appalti e ad eseguirli con la diligenza	
	del buon padre di famiglia;	
	e. ad accettare il controllo lavori del Consorzio, in quanto	
	titolare degli appalti, nonché i controlli tecnici-ammini-	
	strativi da esso stipulati nell'assunzione degli appalti e di	
	eseguirli con la cura del buon padre di famiglia;	
	f. a partecipare alla attività del Consorzio secondo la di-	
	sciplina fissata dal regolamento interno;	
	g. a corrispondere al Consorzio i contributi, se stabiliti da	
	apposito regolamento, consentendo che tali contributi vengano	
	trattenuti dalle somme dovute per lavori o servizi eseguiti	
	su assegnazione del Consorzio medesimo.	
	19	

ART. 9

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o esclusione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, può recedere dal Consorzio il socio cooperatore che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. non si trovi più in grado di partecipare alle attività del Consorzio.

Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (P.E.C.) che deve pervenire al Consorzio entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

Per le cause di recesso previste dallo Statuto, la dichiara-

	zione di recesso deve essere comunicata al Consorzio per i-	
	scritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	
	o P.E.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiara-	
	zione di recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal rice-	
	vimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico instaurato, salvo diver-	
	sa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	In ogni caso, nessun socio cooperatore può recedere dal Con-	
	sorzio senza il preventivo consenso degli altri soci coopera-	
	tori e, se richiesto, con l'accordo del committente.	
	ART. 12	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio cooperatore:	
	21	

	1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti in-	
	terni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, nonchè delle obbligazioni che derivano dal rapporto	
	mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prose-	
	cuzione del rapporto;	
	2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intima-	
	zione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota so-	
	ciale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso il Consorzio;	
	3. che non possieda od abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione al Consorzio;	
	4. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	il Consorzio e con gli interessi sociali;	
	5. per il quale sia sopravvenuta impossibilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale;	
	6. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benchè formal-	
	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;	
	7. che sia stato dichiarato fallito, ammesso a procedura con-	
	corsuale o sia stato posto in liquidazione;	
	8. che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda	
	gravemente l'immagine ed il buon nome del Consorzio, nonchè	
	l'onorabilità degli amministratori e/o degli altri soci ovve-	
	ro fomenti dissidi e disordini pregiudizievoli tra i soci me-	
	22	

	desimi;	
	9. non uniformi il proprio funzionamento alle disposizioni di	
	legge nonchè per le cooperative e loro consorzi ai principi	
	cooperativi.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore ina-	
	dempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare	
	le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un	
	termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giu-	
	stificazioni verbali o scritte.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazio-	
	ne del relativo provvedimento e, conseguentemente, si proce-	
	derà alla relativa annotazione nel Libro soci a cura degli	
	amministratori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulterio-	
	re rapporto mutualistico instaurato, salvo diversa e motivata	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arreca-	
	ti dal socio.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono og-	
	23	

	getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C..	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori ed il	
	Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio	
	di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla de-	
	cisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 46 e 47	
	del presente statuto.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i men-	
	zionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, do-	
	vranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato	
	alla Cooperativa, tramite raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no o P.E.C., a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente	
	versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita	
	e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 24.	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale fra il Consorzio ed il socio cooperatore	
	diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo di cui al comma precedente.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il	
	rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.	
	24	

	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido.	
	La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore a ti-	
	tolo di ristorno ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice	
	Civile, unitamente agli interessi legali, può essere liquida-	
	ta in più rate entro il termine di 5 (cinque) anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15	
	I soci cooperatori receduti od esclusi dovranno richiedere	
	per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spet-	
	tante entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data di appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote sociali delle quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	ART. 16	
	Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso	
	questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	25	

ne della quota si è verificata.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è	
obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto per il	
rimborso della quota sociale.	
TITOLO IV	
SOCI FINANZIATORI	
E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO	
CAPO I	
SOCI SOVVENTORI	
ART. 17	
Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
zione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	
all'art. 4 della Legge n. 59/1992, al fine di agevolare il	
conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
getto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone	
fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
leggi vigenti.	
Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al	
Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta conte-	
nente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ov-	
vero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione	
sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sotto-	
scrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deli-	
26	

	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali del Con-	
	sorzio; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dal-	
	l'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di	
	sovvenzione.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposito libro dei soci sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni	
	sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal suc-	
	cessivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Coopera-	
	tiva, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice	
	Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta	
	al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il pe-	
	riodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente	
	stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azio-	
	ni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli	
	stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperato-	
	re. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle	
	azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il	
	rimborso della quota sociale del socio cooperatore, in misura	
	comunque non superiore a quanto effettivamente versato per	
	liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per	
	rivalutazione, ai sensi del successivo art. 24.	
	27	

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

CAPO II

ALTRI SOCI FINANZIATORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

Art. 18

Con deliberazione dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526 e 2483 del Codice Civile, nonché dell'art. 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione conformemente all'art. 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la di-	
	sciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è	
	quella prevista dal presente statuto per le Assemblee genera-	
	li, in quanto compatibili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI	
	ART. 19	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), sot-	
	toscritte dai soci cooperatori;	
	a)2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, ciascuna	
	del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero),	
	destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art.	
	4 della Legge n. 59/1992, e dagli altri strumenti finanziari	
	29	

	partecipativi, ciascuno del valore di euro 500,00 (cinquecen-	
	to virgola zero zero), di cui al precedente Titolo IV;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in	
	natura e di crediti, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civi-	
	le, da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	
	delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate	
	per rivalutazione e/o per ristorno.	
	Le riserve comunque costituite, non possono essere distribui-	
	te fra i soci cooperatori.	
	ART. 20	
	Le quote dei soci cooperatori sono nominative.	
	Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta comunica-	
	zione della delibera di ammissione e i relativi importi devo-	
	no essere interamente versati dai soci cooperatori nei modi e	
	nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative ed	
	hanno un valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero) ciascuna; le modalità, i termini di conferimento,	
	30	

25 di 56

garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci con-
traggono con la medesima.

ART. 22

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi;
tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emis-
sione, le condizioni, alle quali sarà subordinata eventual-
mente la loro trasferibilità.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo
II del Titolo IV, sono trasferibili esclusivamente ad altri
soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello
stesso Capo.

L'Assemblea di emissione di tali azioni potrà sottoporre il
loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi del-
l'art. 2355 - bis del Codice Civile. Il socio finanziatore
che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione
scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acqui-
rente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro
60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-
cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-
strazione provvede alla redazione del bilancio secondo le di-

	sposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se	
	nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione	
	di cui all'art. 2428 del Codice Civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuta-	
	ri in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio del-	
	le società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati	
	essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve	
	restare depositato in copia nella sede del consorzio, insieme	
	con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti, se esi-	
	stente, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assem-	
	blea, e finchè sia approvato.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'appro-	
	vazione entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'eserci-	
	zio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso	
	33	

in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio medesimo, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

In caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

ART. 24

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dall'art. 2545 - sexies del Codice Civile e del successivo art. 25. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 e	
	successive modificazioni, nella misura di legge;	
	c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e	
	versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 -	
	quinqüies, secondo comma, del Codice Civile;	
	e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita	
	dal presente statuto o dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in	
	più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera	
	d);	
	f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad	
	altro fondo comunque costituito.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di	
	riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei	
	35	

	requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la	
	copertura delle perdite riportate a nuovo, nonchè se non dopo	
	aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la	
	copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere	
	distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento del	
	Consorzio superi di quattro volte il suo patrimonio netto.	
	ART. 25	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effet-	
	tuata, su proposta degli Amministratori, proporzionalmente	
	alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla norma-	
	tiva vigente, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.	
	Pertanto, il ristorno sarà determinato tenendo conto dei ri-	
	sultati degli scambi mutualistici e assegnato ai soci in base	
	all'attività da questi svolta in rapporto con l'attività com-	
	plessiva esercitata dal Consorzio, secondo i criteri più spe-	
	cificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento in-	
	terno e comunque conformemente al seguente criterio di carat-	
	tere generale:	
	riconoscendo ai soci cooperatori una somma calcolata in misu-	
	ra percentuale sull'ammontare dei lavori e/o servizi svolti	
	su assegnazione del Consorzio.	
	Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:	
	a) in forma liquida;	
	36	

	b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato;	
	c) mediante emissione di azioni di sovvenzione, di cui al-	
	l'art. 4 della Legge n. 59/1992 e successive modifiche.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 26	
	Sono Organi Sociali del Consorzio:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Sezione I	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 27	
	Sono riservate, in ogni caso, alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;	
	3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del	
	loro numero, della durata del loro mandato e la determinazio-	
	ne della misura dei compensi da corrispondersi agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale;	
	4. la revoca degli amministratori;	
	5. la nomina, obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art.	
	2477 del Codice Civile, nonchè la revoca dell'Organo di con-	
	37	

	trollo e/o del revisore e la determinazione dei compensi ad	
	essi spettanti per l'intera durata dell'incarico;	
	6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministrato-	
	ri, dei sindaci e del revisore legale dei conti;	
	7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	statuto;	
	8. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	9. l'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo	
	IV;	
	10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successi-	
	vo art. 29, del regolamento contenente i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	Cooperativa e i soci;	
	11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;	
	12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	13. la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio coope-	
	ratore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione	
	di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito re-	
	golamento interno, di piani di crisi aziendale, e la defini-	
	zione di forme di apporto anche economico da parte dei soci	
	cooperatori per la soluzione della crisi stessa;	
	38	

	15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota	
	sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati	
	soci cooperatori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante	
	deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis del	
	Codice Civile.	
	L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori,	
	di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche	
	da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte	
	del Consorzio alle condizioni previste dall'art. 2476 del Co-	
	dice Civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai	
	soci.	
	ART. 28	
	L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da tratta-	
	re, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante	
	lettera raccomandata, fax o P.E.C. spedita ai soci almeno 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci od al numero di fax o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati dai	
	soci medesimi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed	
	39	

	in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori	
	ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione degli argomenti. A tal fine, gli Amministratori ed i	
	Sindaci, se nominati, che non partecipino all'Assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conser-	
	varsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione e del relativo ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purchè nel territorio della Regione Emilia Romagna.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di	
	legge.	
	L'Assemblea si riunisce, oltre che per deliberare sulle mate-	
	rie riservate alla competenza dei soci dalla legge, nonchè	
	dal presente statuto, quante volte gli Amministratori lo cre-	
	dano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di con-	
	trollo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno	
	1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci; in questi	
	40	

	ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 20 (ven-	
	ti) giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 29	
	In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi di-	
	ritto alla metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi di-	
	ritto di voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7,	
	8, 9, 10 e 14 del precedente articolo 27, nonchè per la sop-	
	pressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione del	
	Consorzio, la revoca dello stato di liquidazione, l'Assem-	
	blea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente	
	costituita con la presenza diretta o per delega di almeno il	
	90% (novanta per cento) dei soci aventi diritto di voto e de-	
	libera validamente con il voto favorevole di almeno il 90%	
	(novanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.	
	Per la trasformazione ex art. 2545-decies del Codice Civile	
	l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90%	
	(novanta per cento) dei soci del Consorzio.	
	41	

Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti am-
ministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior
numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci
presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto pre-
cisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 30

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di
mano.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di te-
lecomunicazione e il voto può essere espresso anche per cor-
rispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito
alla società almeno (tre) giorni prima della data dell'Assem-
blea.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera interve-
nuto all'Assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indica-
te nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corri-
spondenza non si computano ai fini della regolare costituzio-
ne dell'Assemblea.

ART. 31

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote
sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad 1 (un) solo voto, qua-

	lunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel	
	libro da almeno 90 (novanta) giorni; essi possono avere di-	
	ritto ciascuno a più voti, ma non oltre 5 (cinque), in rela-	
	zione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto me-	
	glio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle	
	azioni. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere at-	
	tribuito complessivamente più di 1/3 (un terzo) dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si su-	
	peri tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno	
	ricondotti automaticamente entro la misura consentita, appli-	
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.	
	I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo	
	II del Titolo IV, non hanno diritto di voto.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa	
	categoria, purchè non amministratore, né sindaco, che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio dele-	
	gato può rappresentare un solo socio.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate	
	43	

nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33	
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
zione che si compone di un numero di consiglieri, variabile	
da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque), e-	
letti dall'Assemblea.	
Gli amministratori possono essere scelti tra i soci coopera-	
tori, tra i soci sovventori, entro il limite massimo di un	
terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve	
essere scelta tra i soci cooperatori.	
Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabili-	
to di volta in volta dall'Assemblea, da 1 (uno) a 3 (tre) e-	
sercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
della loro carica.	
Essi sono rieleggibili.	
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
Presidente.	
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le e-	
ventuali modalità di esercizio della delega conferita; tutta-	
via, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle mate-	
rie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in	
materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
ci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare	
45	

	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Ammini-	
	strazione ed all'Organo di controllo, se nominato, almeno o-	
	gni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in	
	Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione	
	del Consorzio.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compen-	
	so dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto, even-	
	tualmente entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.	
	ART. 34	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppu-	
	re quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo con-	
	sigliere o dall'Organo di controllo, se nominato, con indica-	
	46	

	zione delle materie da discutere.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in	
	modo che i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato,	
	ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevo-	
	le della maggioranza assoluta dei presenti.	
	La parità di voti comporta la reiezione della proposta.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai do-	
	cumenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il con-	
	senso alla stessa.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri ammini-	
	stratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni in-	
	teresse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una de-	
	terminata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministra-	
	tore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazio-	
	47	

ne. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g) deliberare su tutte le altre materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la fa-

	coltà attribuita al Presidente;	
	i) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;	
	m) promuovere la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;	
	n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.	
	ART. 36	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	ART. 37	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	49	

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonchè, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

ORGANO DI CONTROLLO

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 38

Nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile e successive modificazioni, il Consorzio ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un Organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ov-

	vero un revisore.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea	
	avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un	
	revisore legale.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre)	
	membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti in possesso	
	dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è no-	
	minato dalla stessa Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci	
	sono rieleggibili.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui l'Organo di controllo sia stato	
	ricostituito.	
	ART. 39	
	I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato	
	51	

Esecutivo.	
In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
sindaci devono indicare specificamente nella relazione previ-	
sta dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella	
gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
mutualistico.	
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effe-	
tuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione,	
anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel-	
l'apposito libro.	
All'Organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire,	
nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale	
dei conti.	
I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonchè le respon-	
sabilità di cui alle norme di legge in materia.	
ART. 40	
La revisione legale dei conti, ove dovuta, è esercitata da un	
revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperati-	
va è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Or-	
gano di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla	
Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo	
spettante al soggetto incaricato per l'intera durata	
dell'incarico.	
52	

	L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti del	
	Consorzio:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato	
	l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno	
	essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'appo-	
	sito registro.	
	TITOLO VIII	
	COMITATO TECNICO - CORRISPETTIVI - ASSEGNAZIONE COMMESSE -	
	RESPONSABILITA' E GARANZIE	
	ART. 41	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un comitato	
	tecnico di gestione, nella quale i soci cooperatori sono pa-	
	riteticamente rappresentati anche da esperti estranei al Con-	
	sorzio ed ai soci medesimi.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare in seno al comi-	
	tato tecnico un direttore della società con funzioni di coor-	
	dinatore del comitato cui sono affidate dal Consiglio le	
	53	

	stesse funzioni operative ed attuative.	
	La nomina del comitato tecnico, le relative regole di funzio-	
	namento e le attribuzioni ad esso demandate sono stabilite	
	con decisione dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 42	
	Il Consorzio potrà agire alternativamente a ribaltamento ri-	
	cavi e costi ovvero semplicemente a ribaltamento dei costi.	
	Fermo restando che il trattamento dei costi è disciplinato	
	dall'articolo seguente, nel primo caso il Consorzio fatturerà	
	ogni corrispettivo contrattualmente previsto nei confronti	
	dell'amministrazione committente, in tal caso i soci coopera-	
	tori fattureranno al Consorzio, in proporzione alle loro quo-	
	te di partecipazione e con pari valuta, l'intero importo.	
	Nel secondo caso i soci operatori potranno fatturare diret-	
	tamente alla committenza il corrispettivo dovuto ad ogni sca-	
	denza, ripartito secondo le stesse quote di partecipazione.	
	ART. 43	
	Il Consorzio eseguirà le commesse acquisite assegnando, pre-	
	via delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci assunta all'u-	
	nanimità, ai propri soci operatori, a titolo di prestazione	
	consortile, l'espletamento, a fronte dei corrispettivi formu-	
	lati da ciascun socio operatore, per le prestazioni di pro-	
	pria competenza, in sede di presentazione dell'offerta nella	
	gara d'appalto.	
	Ogni spesa, costo od onere, sostenuto dai soci operatori	
	54	

	per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza	
	s'intende compreso nel corrispettivo formulato dal socio me-	
	desimo all'atto dell'offerta.	
	Il Consorzio sosterrà tutti i costi derivanti dall'esecuzione	
	della concessione procedendo quindi a fatturarli ai soci se-	
	condo la periodicità stabilita tra di essi ed in proporzione	
	alle loro quote di partecipazione.	
	Detti costi sono costituiti dai corrispettivi per servizi e	
	prestazioni consortili forniti dai soci operatori al Con-	
	sorzio ai sensi del primo comma del presente articolo e da	
	questi fatturati periodicamente alla società, nonché qualsia-	
	si spesa od onere di carattere comune individuati con delibe-	
	ra unanime del consiglio di amministrazione ovvero da separa-	
	ti patti tra i soci operatori. I soci operatori provvede-	
	ranno al pagamento delle fatture del Consorzio per ripiana-	
	mento costi entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione.	
	Il Consorzio corrisponderà periodicamente, dietro fattura dei	
	soci operatori, i corrispettivi per prestazioni consortili	
	da questi rispettivamente eseguite.	
	Le spese che il Consorzio abbia sostenute per conto di uno o	
	più soci operatori, nel cui interesse siano state sostenu-	
	te, verranno attribuite ai singoli soci interessati.	
	ART. 44	
	Ferma restando la responsabilità dei soci operatori nei	
	confronti del committente così come loro derivante dalla leg-	
	55	

ge e/o dalla convenzione di concessione stipulata, nei loro rapporti interni le responsabilità dei soci cooperatori vengono regolate secondo il principio che ciascuno assume la totale responsabilità e tutti i rischi inerenti alle eventuali prestazioni di propria esclusiva competenza.

ART. 45

Ciascun socio cooperatore nell'espletamento di una convenzione di concessione stipulata, concorre in proporzione alle quote definite dall'atto costitutivo agli oneri per cauzioni, fideiussioni o polizze fideiussorie richieste o pattuite con i committenti, eventualmente prestando idonee contro garanzie, ove possibile con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà tra i soci cooperatori.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 46

Il Consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 47, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società e i soci, cooperatori e finanziatori, nonché tra soci fra di loro, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative contro-

	versie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su	
	ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rap-	
	porti e all'attività sociale.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero.	
	La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi	
	vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.	
	In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugna-	
	zione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio	
	Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60	
	(sessanta) giorni dalla data della comunicazione o, comunque,	
	di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.	
	Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi cri-	
	teri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualun-	
	que controversia dovesse insorgere tra i soci e il Consorzio	
	in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto mutualistico.	
	ART. 47	
	Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati	
	dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, il	
	quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Colle-	
	gio.	
	57	

	Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di 30	
	(trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta in-	
	viata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà ef-	
	fettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presiden-	
	te del Tribunale del luogo ove ha sede legale il Consorzio.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale il Consor-	
	zio.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto.	
	Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel	
	termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso,	
	salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un	
	periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni.	
	Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un	
	processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza,	
	dovrà essere motivata.	
	Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventual-	
	mente nominati, nonché le spese di procedura sono a carico	
	della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in ma-	
	teria del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche.	
	E' necessaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3	
	(due terzi) dei soci per l'introduzione o la soppressione	
	delle clausole compromissorie.	
	58	

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90
(novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso dal Con-
sorzio.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 48

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-
zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-
spetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 49

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-
nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-
dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa sa-
ranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed a-
zioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti fi-
nanziari partecipativi previsti dal Titolo IV; soci
cooperatori.

ART. 50

Le clausole di cui agli artt. 48 e 49 primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 51

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessazione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione

F.TO ELENA GRILLI

F.TO GUALFREDUCCIO DEGLI ODDI NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Gualfreduccio Degli Oddi Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 23, del D.LGS. 7.3.2005 N. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to GUALFREDUCCIO DEGLI ODDI - Notaio

In carta libera ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 (Risoluzione ministeriale n. 713 del 19 novembre 1993).